

parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingente e stabilire che la seconda parte, che ha un volume dell'80 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingente relativo al mese di marzo e al mese di aprile;

considerando che, per ciascun periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la propria quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente al periodo in questione che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorché

ciascuna delle sue quote è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva per il periodo considerato; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante uno dei periodi in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della propria quota iniziale e degli eventuali prelievi, per il periodo considerato, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° marzo al 30 aprile 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato :

| Numero d'ordine | Codice NC ⁽¹⁾ | Designazione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 09.1101 | ex 1604 13 10 ex 1604 20 50 | Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i> | 3 500 (peso netto) | 0 |

(¹) Codici Taric 1604 13 10 * 10,
1604 20 50 * 11.

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 700 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al mese di marzo e al mese di aprile ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso :

| Stati membri | marzo | aprile |
|--------------|-------|--------|
| Benelux | 37 | 27 |
| Danimarca | — | — |
| Germania | 88 | 63 |
| Grecia | 5 | 3 |
| Spagna | — | — |
| Francia | 171 | 123 |
| Irlanda | — | — |
| Italia | 23 | 16 |
| Portogallo | — | — |
| Regno Unito | 84 | 60 |
| | 408 | 292 |